

Il Direttore Generale

Prot. N.° AMB/GEO/04/ 2089

Del 20 GEN. 2004

Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio del Servizio Sismico Nazionale

ROMA

OGGETTO: ORDINANZA DEL P.C.M. N. 3274/2003 *“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”*.
RICHIESTA DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2.

Diversi quesiti pervenuti a questa Amministrazione inerenti la normativa di progettazione in zona sismica contenuta nell'ordinanza in oggetto hanno evidenziato e confermato una concreta e diffusa incertezza sulla materia.

In particolare, per gli aspetti inerenti l'attuale fase di regime transitorio, si rende necessaria una interpretazione di codesto Dipartimento opportunamente riferita a commi dell'art. 2 dell'ordinanza 3274, tenuto conto altresì che con nuova ordinanza PCM n. 3316 del 2 ottobre 2003 sono state corrette numerose imprecisioni, ma anche introdotte modifiche significative in alcuni punti della normativa tecnica allegata alla stessa ordinanza n. 3274.

I problemi più rilevanti si riscontrano con riferimento al comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3274 nella parte in cui si stabilisce che “in tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti”.

Con la “nota esplicativa” del Dipartimento Protezione Civile – Ufficio SSN del 4 giugno 2003 si è poi ritenuto di specificare che sono escluse dalla possibilità di continuare ad applicare – per un periodo di tempo non superiore a 18 mesi – la classificazione e le norme tecniche previgenti “tutte le opere di carattere strategico o il cui crollo possa avere conseguenze di rilievo” per le quali si prevede che debbano essere progettate o sottoposte a lavori di adeguamento sismico.

Al di là della difficoltà di definire l'ambito oggettivo di applicazione della norma sopra citata (es. problema delle “soglie”) e dell'incertezza di comportamento d'azione che il dettato della norma medesima genera in una materia così delicata quale è quella sismica, si pone il problema dell'effettiva e corretta applicazione della normativa tecnica di progettazione antisismica dettata dall'ordinanza n. 3274 proprio per gli edifici e le opere di cui al comma 3.

./.


Infatti, le incertezze e difficoltà applicative delle norme tecniche di cui all'ordinanza n. 3274 riguardano non solo i punti che, dopo un primo arco temporale di circa 5 mesi (di loro dichiarata vigenza proprio per le costruzioni di cui al comma 3), si è ritenuto di dovere correggere con la sopra citata ordinanza n. 3316/2003, ma anche altri punti concettuali, compresi aspetti di estrema difficoltà di applicazione (es. allegato 4), come anche evidenziati – con particolare riferimento alle verifiche e interventi su edifici esistenti – nel corso della stessa prima riunione di tavolo tecnico DPC – Regioni del 14 gennaio 2004, dove peraltro i rappresentanti del DPC hanno riferito di un prossimo lavoro tecnico di approfondimento, dedicato proprio alle norme tecniche, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

D'altra parte, con la medesima ordinanza n. 3274 si riconosce che (art. 2, comma 5) “nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla I categoria per quelle situate in zona 1, alla II categoria per quelle in zona 2 ed alla III categoria per quelle in zona 3, non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza della norma”. Pertanto, anche questa disposizione di per sé chiara, tanto più se letta in ottica di coerenza con gli altri commi dell'art. 2 dell'ordinanza 3274, sembra poter fornire motivazioni utili per sostenere un'interpretazione giuridica diversa da quella sopra citata della “nota esplicativa” DPC-USSN del 4 giugno 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede in particolare a codesto Dipartimento di valutare, con specifico riferimento agli edifici e alle opere di cui all'art. 2 comma 3 dell'ordinanza n. 3274, la possibilità di utilizzare le norme tecniche previgenti secondo le specifiche di *sismicità alta* ($S = 12$), *media* ($S = 9$) e *bassa* ($S = 6$) in rispettiva corrispondenza con le *zone 1, 2 e 3*, così come definite in attuazione dell'art. 2, comma 1 dell'ordinanza n. 3274, chiarendo altresì di estendere la specifica di *sismicità bassa* ($S = 6$) anche alle *zone 4* di quelle Regioni che hanno introdotto l'obbligatorietà della progettazione antisismica nelle stesse zone 4. Tutto ciò fino all'emanazione di nuove disposizioni ai sensi dell'art. 83 del DPR n. 380/2001 e, comunque, entro la durata di regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza PCM n. 3274/2003.

Restando in attesa di cortese riscontro, si coglie l'occasione per inviare i più distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Leopolda Boschetti



GM/

